



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web: <http://www.ic.terranovadasibari.edu.it/>

Email: csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5

Ai Docenti

e al personale ATA

dell'Istituto Comprensivo

Terranova da Sibari

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0003548 del 02/09/2021
(Uscita)

OGGETTO: Modalità di esercizio L. 104/92 e programmazione permessi A.S. 2021-2022

VISTA la legge 104/92 e s.m.i

VISTO l'art. 33 comma 3 e l'art. 33 comma 6 della L. 104/92

VISTO l'art.15, commi 6 e 7 del CCNL 2007 comparto scuola

VISTO il parere n.13 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica

VISTI gli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'art. 32 del CCNL 2016-18

VISTO l'art. 15 comma 6 del CCNL 2016-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

la seguente circolare per regolamentare le modalità di esercizio della L.104/92 e la relativa programmazione dei permessi per l'A.S. 2021-2022.

A tal fine si rammenta che l'art. 33 comma 3 della legge 104/92 dispone che il dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa. Tale diritto è richiamato dall'art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2017 del comparto scuola, che prevede che i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

Il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità, invece, potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Ciò in virtù anche del comma 7 dell'art. 15 sopra citato il quale dispone il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti

previsti da specifiche disposizioni di legge. Se si opta per la riduzione in ore, essendo queste equiparate a quelle per l'allattamento (circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e circolare INPS n. 139 del 2002), la distribuzione avverrà considerando l'orario giornaliero di servizio del dipendente: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

Si precisa, inoltre, che l'art. 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'art. 15 del CCNL 2007 (per il personale ATA) così recita: "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Tanto fin qui esposto, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale organizzazione del servizio, si ritiene utile ricordare a tutto il personale interessato che così come citato dall'art. 15, comma 6, del vigente Ceni scuola chiarisce che "i permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti (...) in giornate non ricorrenti" e "al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso (Dipartimento della Funzione pubblica, parere n. 13 del 2008).

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" ha infatti ribadito quanto segue: "*Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa*"

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 che ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

A questo scopo appare utile, da parte del personale interessato, elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che rappresenta uno strumento formale dell'accordo lavorativo, facendo salve le questioni contingenti e di urgenza. Il personale interessato è pertanto invitato a presentare una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese

(così come previsto dal CCNL Scuola triennio 2016-2018 art. 32 comma 2); si precisa, però, così come citato al comma 3 dello stesso articolo che "in caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione (che modifica il piano precedentemente elaborato) può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso."

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Letizia Belmonte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)